



COMUNE DI CAPACI

(Città Metropolitana di Palermo)

CAPITOLATO D'APPALTO PER CONCESSIONE GESTIONE SPIAGGIA LIBERA (2018/2020)

ART.1 FINALITÀ

In esecuzione del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 22/04/2016;

Il Comune di Capaci giustifica provvedimento della Giunta Municipale n° 57 del 16/05/2016 assicura la libera fruizione della spiaggia oggetto della concessione demaniale n° 76/05 prorogata dall'Assessorato Territorio ed Ambiente- Servizio Demanio Marittimo il 10.05.2016 per lo svolgimento dei servizi per gli anni 2018/2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6 del citato Regolamento comunale, di affidarne la gestione a terzi.

ART.2 INDIVIDUAZIONE TRATTI DI SPIAGGIA

Le ditte partecipanti alla gara concorrono per l'affidamento della gestione del tratto di spiaggia così individuato:

1 tratto (tra il lido in concessione alla Polizia di Stato e il Lido Tropical)

ART. 3 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento, mediante pubblico incanto, avrà la durata di anni 3 (tre) e precisamente per le stagioni balneari 2018/2020.

La gestione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque successivamente all'acquisizione da parte del Comune dell'autorizzazione dell'Autorità Marittima.

ART. 4 CAUZIONE PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE

- a) I partecipanti alla gara dovranno produrre idonea garanzia provvisoria pari al 25% dell'importo complessivo posto a base di gara e dovrà essere contenuta nella busta di partecipazione alla gara, ovvero busta A, pena esclusione dalla stessa, dovrà essere costituita, a scelta del concorrente, da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art.107 del D.L.gs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.L.gs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. Nel caso in cui l'aggiudicataria dovesse rinunciare

all'affidamento del tratto assegnato, la garanzia provvisoria sarà trattenuta come penale. I rinunciari oltre a perdere la garanzia, non potranno, per il restante biennio di riferimento essere assegnatari di altri lotti, né per assegnazione diretta, né per aste successive. La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicazione automaticamente al momento della stipula del contratto di concessione, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

- b) La garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:
- Mancata sottoscrizione del contratto per fatto addebitabile all'operatore economico;
 - Falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di partecipazione;
 - Mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto nel termine stabilito;
 - Mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

ART.5

CAUZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE

A garanzia delle obbligazioni previste nel rapporto concessorio, l'operatore economico dovrà costituire alla firma del contratto stesso una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'Albo di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalle inosservanze di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti. La garanzia definitiva dovrà contenere le seguenti specifiche caratteristiche:

- Contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- Contenere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
- Contenere la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicatario e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

ART. 6

STRUTTURE E SERVIZI

E' obbligo di ciascuna ditta aggiudicataria, pena decadenza e revoca del provvedimento di assegnazione, provvedere a sue spese al regolare e puntuale svolgimento dei seguenti servizi :

- a) installazione e sistemazione dei moduli e strutture di legno di proprietà della ditta, conformi al progetto tecnico e al piano di utilizzo approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale; predisposizione di idonei percorsi orizzontali e verticali per agevolare l'accesso a mare dei soggetti portatori di handicap. Installazione di tabellone all'entrata del lotto in legno di mt. 0,50x2,00 con la scritta Comune di Capaci – Spiaggia Libera Attrezzata;

- b) installazione e sistemazione di adeguato numero di docce, due WC, uno per uomo/donna e uno per disabile e relativi collegamenti e allacci alla rete idrica e fognaria; in presenza di difficoltà a collegare le strutture alla rete fognaria, dovrà farsi ricorso alla sistemazione di WC chimici;
- c) collegamento a norma di sicurezza della rete elettrica e dei relativi allacci ;
- d) pulizia giornaliera dell'intero tratto di spiaggia affidato, dei servizi igienici, nonché cura e pulizia sia del tratto di lungomare antistante il lotto sia del tratto di battigia di pertinenza, dell'area adiacente lateralmente per una lunghezza pari alla lunghezza del lotto affidato e per una larghezza pari a metà della larghezza del tratto di spiaggia non concessionato ovvero non affidato e comunque per un tratto di larghezza non inferiore a mt. 30. I rifiuti dovranno essere raccolti in appositi sacchi e depositati presso i più vicini contenitori comunali. La ditta curerà anche la raccolta differenziata dei rifiuti (vetro, carta ect.) depositandoli presso gli appositi contenitori allocati sul lungomare;
- e) manutenzione ordinaria e straordinaria degli arredi e delle strutture installate sul lotto al fine di renderli sempre efficienti, fruibili, decorosi e consentire una gestione di qualità; a tal fine le strutture e gli allacci idrici ed elettrici dovranno essere sistemati decorosamente, anche con la collocazione di piante adatte alle calde temperature, e assicurare l'incolumità dei bagnanti.
- f) servizio di vigilanza ed assistenza ai bagnanti dalle ore 8:00 alle ore 20:00 con personale individuabile dalla maglia con su scritto "BAGNINO", dotato di targhetta visibile posizionata sulla maglia indicante il lido di appartenenza e di fischietto; detto personale deve essere in possesso di idoneo patentino o brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società di Salvamento o da altro Organismo autorizzato a rilasciare brevetti di bagnino. Il personale di salvataggio non potrà essere adibito ad altre mansioni oltre quella della vigilanza e assistenza ai bagnanti;
- g) predisposizione delle sotto elencate infrastrutture ed accessori correlati al servizio di salvamento con l'obbligo di renderli permanentemente disponibili:
- Imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "salvataggio" dotata di salvagente anulare munito di una sagola galleggiante lunga almeno venticinque metri e di un mezzo marinaio o gaffa. L'imbarcazione non deve essere destinata ad altro uso.
 - Sistemazione lungo la battigia di fune di salvataggio di tipo galleggiante di almeno duecento metri, con cintura e bretelle, montata su un rullo e due salvagenti anulari, dipinti in rosso, muniti di sagola galleggiante di venticinque metri;
 - Torre di avvistamento –
 - Posizionamento dei galleggianti per la delimitazione dello specchio d'acqua antistante il tratto di spiaggia per l'aggancio dei natanti –
 - Materiale di primo soccorso costituito da : tre bombole individuali di ossigeno di un litro senza riduttore di pressione – una cannula di respirazione bocca a bocca - un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie - cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile contenente le dotazioni prescritte e a norma - tre cannule oro-tracheali
 - Binocolo –
 - Quant'altro prescritto dall'Ordinanza della Marina Mercantile-Capitaneria di Porto per la stagione balneare di riferimento;
 - Ombrelloni e sdraio realizzati con i colori Istituzionali, ovvero bianco e blu;
- h) vigilanza sulla spiaggia al fine di impedire accensione di fuochi e attività di disturbo per i bagnanti, posizionamento di tende e sistemazione di tavolini da parte di bagnanti;
- i) gli spogliatoi previsti nel piano di utilizzo della spiaggia devono essere usati esclusivamente in maniera temporanea dai bagnanti e senza alcun corrispettivo economico;

ART.7 PERSONALE ASSISTENTE E DI COLLABORAZIONE

Al personale di assistenza e vigilanza bagnanti e di collaborazione assunto dalla ditta aggiudicataria per la gestione della spiaggia, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.17/98, dovrà essere applicato il contratto di lavoro di categoria.

I contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi e retributivi del personale sono a carico della ditta compreso l'adeguamento alle prescrizioni del D.lgs.81/2008.

ART.8
ASSICURAZIONE-UTENZE

1. Rimane in capo alla ditta aggiudicataria la responsabilità in materia di infortuni del personale, degli utenti, prevenzione incendi, in materia fiscale e amministrativa e in materia di igiene e sanità per ciò che concerne la gestione del lotto e pertanto è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di stipulare apposita polizza assicurativa.
2. La Ditta aggiudicataria provvederà a installare i contatori idrico ed elettrico, rimanendo a loro totale carico le spese di installazione e di consumo.

ART.9
TERMINI DEI VERSAMENTI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Dell'avvenuto versamento in favore del Comune dell'importo determinatosi in sede di aggiudicazione (base d'asta + offerta), e dell'assicurazione di cui all'art. 8 con le modalità sopra descritte, dovrà essere consegnata cedola improrogabilmente, per la stagione in corso, alla sottoscrizione del contratto.

Per chi ne facesse richiesta il canone base si può corrispondere in tre soluzioni rispettivamente la prima all'atto dell'aggiudicazione, la seconda entro il 30 Luglio e la terza entro il 30 Agosto c.a. Per avvalersi del pagamento in tre soluzioni, è necessario presentare all'atto dell'assegnazione, polizza fideiussoria equivalente all'importo totale del canone di aggiudicazione del lotto.

L'eventuale insolvenza di una delle soluzioni comporterà la decadenza immediata della concessione e la riscossione della polizza fideiussoria senza alcuna pretesa della ditta aggiudicatrice.

ART. 10
DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere ad altri la gestione del lotto e/o anche parziale dei servizi.

ART. 11
SERVIZIO OMBRELLONI E SDRAIO

La ditta aggiudicataria, nei tratti per i quali l'Amministrazione Comunale chiederà al competente Assessorato relativa autorizzazione, potrà svolgere il servizio sdraio e ombrelloni preposizionandoli sulla spiaggia.

Lo spazio adibito all'installazione di sdraio e ombrelloni deve essere ripartito come segue: 50% spiaggia libera e 50% attrezzata dal concessionario. Il limite di separazione tra le due zone viene definito dalla torretta di guardia del bagnino

ART.12
TARIFFE DEI SERVIZI

I prezzi praticati dalla ditta aggiudicataria del lotto di spiaggia per la fruizione da parte dei bagnanti delle docce e il noleggio di ombrelloni e sdraio e di eventuali altri servizi aggiuntivi a pagamento, dovranno essere ben visibili e pubblicizzati.

ART. 13
ACCESSO

E' fatto divieto alla ditta richiedere agli utenti il pagamento per l'accesso in spiaggia o ostacolare in qualsiasi maniera la libera fruizione della spiaggia. La gratuità dovrà essere ben visibile e indicata all'ingresso del lotto di spiaggia. L'accesso in spiaggia dovrà essere consentito sotto la vigilanza e responsabilità della ditta.

Questa potrà organizzare attività di intrattenimento e manifestazioni ricreative, richiedendo preventivamente il nulla osta agli enti competenti e da realizzare in spazi circoscritti.

L'A.C. si riserva il diritto di potere utilizzare il tratto di spiaggia o parte di esso per organizzazione di spettacoli o manifestazioni di promozione turistica o socio-culturale. La ditta gestore fornirà la propria collaborazione per la riuscita della iniziativa.

ART. 14 AUTORIZZAZIONI

La ditta aggiudicataria dovrà munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di chiosco /bar , quelle in materia di sanità e igiene, di denuncia fiscale ed amministrativa.

E' obbligo di ciascuna ditta aggiudicataria rispettare incondizionatamente il piano di utilizzo e i progetti tecnici elaborati dall'Ufficio Comunale – Sez. Urbanistica .

Nel tratto di spiaggia affidato in gestione dovranno essere adottati idonei interventi per facilitare l'accesso e la mobilità dei portatori di Handicap.

Per tali soggetti la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di uniformarsi alla tipologia strutturale ed organizzativa predisposta negli elaborati tecnici dall'Ufficio comunale sopra menzionato.

Per quanto non previsto nel presente capitolato hanno validità le direttive impartite dagli uffici comunali preposti per competenza al fine di garantire una ottimale fruizione della spiaggia da parte degli utenti.

ART. 15 SANZIONI E REVOCA

Costituisce motivo di revoca dell'affidamento ogni azione resa in difformità al presente capitolato d'appalto e dal bando, e a quanto disposto dall'Amministrazione Comunale concedente e dal Regolamento Comunale Spiaggia, in particolare:

- Inosservanza del Piano di utilizzo, degli elaborati tecnici e altre prescrizioni che non danno luogo al rilascio della necessaria autorizzazione alla gestione ed al certificato di agibilità da parte degli organi competenti
- Subappalto del lotto aggiudicato
- Inosservanza delle prescrizioni dell'ordinanza emanata dalla Autorità marittima per la stagione balneare di riferimento anche per ciò che concerne le infrastrutture ed il materiale di salvamento e di pronto soccorso
- Mancato rispetto del libero e gratuito accesso dei bagnanti in spiaggia
- Versamenti non effettuati entro i termini prescritti.
- Mancato rispetto di apposita clausola, sottoscritta dal gestore, di cui all'allegato B) del Bando.

Saranno oggetto di sanzione pecuniaria con la gradualità accanto indicata ,le inadempienze commesse nel corso della stagione balneare ed in particolare:

- Per carenza di pulizia delle aree , spazi e strutture di pertinenza € 200,00 ed € 500,00 per ogni ulteriore sollecito
- Per carenza o assenza di prodotti di pronto soccorso rilevate nel corso di ispezione € 100,00 per ogni prodotto mancante.
- Mancata pubblicizzazione dei prezzi praticati sui servizi a pagamento € 100,00, raddoppiati per ogni ulteriore sollecito.
- € 100,00 per ogni ulteriore inosservanza a prescrizioni e disposizioni notificate dal Comune.
- € 20,00 per ogni giorno di ritardo nel montaggio dello stabilimento, decorrente dal 15° giorno successivo al rilascio dell'autorizzazione edilizia.
- Trattenuta dell'importo della cauzione definitiva per abbandono anticipato del lotto .

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra verranno detratte dalla cauzione prestata in sede di consegna del lotto. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte come specificato all'art. 5.